



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 03/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2601

Cont. n. 1177/11/DL (rif. cont. n. 2090/94/DL). Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ Regione Puglia a seguito D.I. n. 139/2011. Competenze professionali Avv. Alfredo Cacciapaglia Non opposizione a D.I. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso al Pretore di Lecce in funzione del Giudice del Lavoro, il Sig. Morleschi Antonio, docente della formazione professionale presso l'ENAIP, chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento di somme dovute a titolo di salario aggiuntivo, ai sensi dell'art. 28 punto E n°42 del CCNL 1989/91;
- a seguito della chiamata in garanzia della Regione Puglia da parte del citato Ente, con provvedimento n. 327 del 15/02/1995 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto e ratificava il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Alfredo Cacciapaglia;
- il giudizio si concludeva, giusta sentenza n. 9597 del 19/12/2003, del Tribunale di Lecce, che disattendeva la domanda proposta nei confronti della Regione Puglia, rigettava parzialmente il ricorso e condannava l'ENAIP al pagamento degli interessi, rivalutazione e spese processuali;
- l'avv. Cacciapaglia, avendo esaurito la propria attività, con nota del 14/05/2008 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, per la somma complessiva, al lordo di ritenuta, di € 8.928,74;
- il legale, non avendo avuto riscontro alla predetta richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, ha presentato al Tribunale di Lecce - sez. distaccata di Gallipoli-, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo il D.I. n. 139/2011, notificato alla Regione Puglia a mezzo raccomandata con R.R. in data 27/07/2011 ed acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 02/08/2011 prot. n. 11/L/15826, con il quale è stato ingiunto alla Regione di pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 9.260,86 (con gli onorari determinati in € 5.540,00 dal Consiglio dell'Ordine di Lecce con parere espresso nell'adunanza del 22/06/2011) oltre interessi dal 14/05/2008, nonché le spese del procedimento di ingiunzione, per un importo complessivo di € 486,00 oltre oneri accessori, rimb. forf. e spese successive occorrente;
- a seguito di eccezioni sollevate dal legale interno titolare del fascicolo in ordine al valore di causa, l'avv. Cacciapaglia con nota fax del 13/10/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Prot. n. 11/L/18974 del 13/10/2011, ha trasmesso nota specifica rideterminata sulla base di quanto eccepito, per un totale, al lordo di ritenuta, di € 4.122,19;
- pur tuttavia, a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, la suddetta specifica, previa detrazione dell'acconto erogato e non dedotto ed all'applicazione dei corretti

importi dei diritti, è stata rideterminata in € 3.688,31, al lordo di ritenuta;

- l'avv. Cacciapaglia, con note fax del 13 e 24/ 10/2011, ha comunicato di rinunciare al D.I.in oggetto (tranne le relative spese) ed agli interessi legali richiesti e di accettare la rideterminazione dell'importo,così come effettuata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione dell'Avvocatura e trasmessa al legale tramite fax in data 18/10/2011 Prot. n. 11/L/19245;

- pertanto, l'Avvocatura Regionale ritiene che non sussista da parte dell'Amministrazione alcun interesse alla opposizione avverso il citato decreto, poiché con la controparte è stato raggiunto un accordo vantaggioso per l'Amministrazione.

- per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno dare seguito alla liquidazione delle somme quantificate nell'importo complessivo di € 3.688,31;

- il Presidente, condividendo questo orientamento, propone la non opposizione al D.I. n. 139/2011 da parte della Regione;

- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Cacciapaglia non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 3.688,31 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 - limitatamente alla sorte capitale pari ad € 2.996,54, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

#### COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa di € 2.996,54 (sorte capitale) relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 691,77 per spese di giudizio viene finanziata con imputazione al cap. 1317 del corrente bilancio;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.688,31 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 per € 2.996,54 ed al Cap. 1317 per € 691,77;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2011 reso dal Tribunale di Lecce- sez. distaccata di Gallipoli-, per le motivazioni contenute in narrativa;
- di riconoscere il debito nella misura di € 3.688,31, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Alfredo Cacciapaglia;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.688,31, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n.28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---